

***Omissis***

**RILEVATO CHE:**

Tizia chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Lecce l'accertamento del diritto alla perequazione automatica sul pro-rata italiano di pensione, con gli aumenti non solo in percentuale ma anche in quota fissa maturati ex art. 10 L. n. 160/75, con conseguente condanna dell'Inps alla ricostituzione della pensione in godimento nella misura così maggiorata;

il giudice adito accolse la domanda e condannò l'Inps al pagamento degli importi differenziali dovuti con decorrenza dall'1.10.1983, maggiorati degli interessi legali;

impugnata tale decisione dall'Inps, la Corte d'appello di Lecce (sentenza del 22.2.2013) ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo l'appellata dichiarato in udienza che l'ente di previdenza aveva provveduto a pagare la prestazione senza espresse riserve;

per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Inps attraverso un unico motivo di censura, mentre rimane solo intimata Tizia;

**CONSIDERATO CHE:**

con un solo motivo l'istituto di previdenza denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116, 307 e 329 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., assumendo che l'errore in cui è incorsa la Corte d'appello è stato quello di aver ritenuto che l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell'Inps, senza la formulazione di una specifica riserva, legittimasse la declaratoria di cessazione della materia del contendere, nonostante non vi fossero elementi per ritenere che la condotta dell'Inps corrispondesse ad una sua rinuncia ad avvalersi dell'impugnazione proposta ancor prima dell'eseguito pagamento;

il motivo è fondato in quanto dagli atti non risulta che l'Inps, dopo aver proposto appello avverso la sentenza di primo grado, avesse manifestato una rinuncia, espressa o tacita, all'impugnazione di tale sentenza, per cui ha ragione la difesa dell'ente di previdenza a dolersi del fatto che la Corte d'appello non poteva far discendere il proprio convincimento sulla ritenuta cessazione della materia del contendere dalla sola dichiarazione della controparte di aver ricevuto la prestazione senza espresse riserve, posto che il pagamento delle maggiorazioni oggetto di causa rappresentava il semplice adempimento del comando giudiziale contenuto nella sentenza di condanna immediatamente esecutiva;

invero, la spontanea esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, pur se non accompagnata da specifica riserva, non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (in tal senso v. ad es. Cass. sez. lav. n. 11798 del 2.8.2003);

si è al riguardo affermato (Cass. sez. 5, n. 16460 del 20.8.2004) che «L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A., anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 329 cod. proc. civ. e 49 D.Lgs.n. 546 del 1992, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione»(in senso conf. v. Cass. Sez. 3 n. 4650 del 2.3.2006, Sez. 6-5, ord. n. 1963 del 10.2.2012, Sez. lav. n. 8537 del 29.5.2012, Sez. 6- 5, ord. n. 13293 dell'11.6.2014, Sez. 1, n. 21491 del 10.10.2014);

pertanto, il ricorso va accolto con cassazione dell'impugnata sentenza, cui consegue il rinvio della causa alla Corte d'appello di Lecce che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, in data 22 novembre 2018